



COMUNE DI ALA
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 9
del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2020

L'anno duemilaventi addi ventotto del mese di luglio alle ore 19:00 nella sede comunale, a seguito di convocazione disposta con avviso recapitato nelle forme di legge ai consiglieri comunali, si è riunito il Consiglio comunale nelle persone dei signori:

SOINI CLAUDIO	Consigliere	Presente
BELLORIO FRANCA	Consigliere	Presente
BRUNI FELICIANA	Consigliere	Presente
CAMPOSTRINI GIANNI	Consigliere	Assente
CATTOI VANESSA	Consigliere	Assente
CAZZANELLI ANTONIO	Consigliere	Presente
CRISTOFORETTI GIGLIOLA	Consigliere	Assente
DE ROSSI GABRIELE	Consigliere	Presente
GATTI STEFANO	Consigliere	Presente
LORENZINI LUIGINO	Consigliere	Presente
MARANELLI MASSIMO	Consigliere	Presente
MARASCA GIANNI	Consigliere	Presente
MONDINI PAOLO	Consigliere	Presente
PARMESAN STEFANO	Consigliere	Presente
SPEZIOSI MICHELA	Consigliere	Presente
TOMASI ANTONELLA	Consigliere	Presente
TRAINOTTI ANGELO	Consigliere	Presente
ZENDRI GIANFRANCO	Consigliere	Presente

Risulta presente l'Assessore non Consigliere Saiani Gianni.

Assiste il Segretario generale: dott.ssa Maria Flavia Brunelli

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. De Rossi Gabriele nella sua qualità di Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Relazione:

L'art. 1, commi da 639 a 705 della L. n. 147/2013 e s.m.i. ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) a far data dal 1° gennaio 2014, disciplinando quale componente della stessa la tassa sui rifiuti (TARI) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Soggetto passivo del tributo TARI è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Il tributo è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche ed anche i costi di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Il D.P.R. 158/99 prevede che la tariffa del tributo sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. I costi del servizio sono desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile e sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99.

Il predetto decreto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa, individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud). Tali coefficienti sono stati determinati nel regolamento della T.A.R.I.

L'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga".

Con la deliberazione n. 443 del 31/10/2019, ARERA ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999. In particolare, l'art. 6 della citata deliberazione disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (PEF), prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette ad ARERA il compito di approvare il predetto PEF, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni.

Va considerato il fatto che attualmente non sono operanti nel territorio della Provincia di Trento, gli ATO (Ambiti Territoriali Omogenei) previsti dal D.Lgs. 152/2006 e pertanto il Comune svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019.

Anche nel corso del 2020 ARERA ha emanato specifici provvedimenti in materia di tassa sui rifiuti sia per quanto concerne la determinazione delle tariffe che la redazione dei Piani finanziari, ed in particolare:

- delibera n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- delibera n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria;
- determinazione n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- determinazione n. 238 del 23 giugno 2020 che prevede, tra l'altro, modifiche da poter apportare al PEF per i costi legati all'emergenza sanitaria in atto da COVID-19.

Anche il legislatore, sia nazionale che provinciale, nel contesto della normativa e dei provvedimenti assunti negli ultimi mesi a seguito dell'emergenza sanitaria causata dal COVID-19, ha introdotto delle disposizioni di carattere eccezionale che vanno ad incidere, per l'anno 2020, sulla disciplina della tassa sui rifiuti, sulle modalità e sui tempi di approvazione delle tariffe e del Piano finanziario.

Per quanto concerne i termini di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, l'art. 683 bis, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lett. b), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, aveva stabilito la data del 30 aprile 2020 quale termine entro cui i Comuni dovevano approvare le tariffe e i regolamenti della TARI. Successivamente, l'art. 107 comma 4 del D.L. n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, ed ha differito il termine di approvazione delle medesime al 30 giugno 2020. Infine, l'art. 138 del D.L. 34/2020 ha abrogato tale termine del 30 giugno entro il quale approvare le tariffe della TARI 2020.

Il comma 683 della citata L. 147/2013 testualmente dispone che: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*. Il comma 651 della stessa norma prescrive inoltre che: *"Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158"*.

Anche il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, dispone che: *Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.*

Inoltre, l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) stabilisce che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se*

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Ne consegue pertanto che, stante l'abrogazione del termine specifico del 30 giugno, la data entro la quale approvare le tariffe della TARI 2020, con effetto retroattivo dal primo gennaio, risulta ora essere quella del 31 luglio 2020, entro la quale vanno approvati i bilanci di previsione degli enti locali così stabilito in sede di conversione in legge dell'art. 107 comma 2 del DL 18/2020.

Sempre in riferimento alla scadenza di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020 si richiama anche l'art. 9 bis della Legge Provinciale 36/1993, che prevede la possibilità, per i Comuni trentini, di adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria, anche dopo l'adozione del bilancio di previsione e comunque entro il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente alle materie sulle quali sono intervenute modifiche da parte della legge sia nazionale che provinciale o ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell'amministrazione finanziaria e tributaria che indicano sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa.

In relazione a tale norma provinciale, come detto, l'abrogazione del termine del 30 giugno quale data entro cui approvare le tariffe della TARI per l'anno 2020 è avvenuta dopo l'approvazione del bilancio di previsione del Comune per l'anno 2020 (deliberazione di questo Consiglio comunale n. 4 dd. 10/2/2020). Ciò rende pienamente applicabile anche la sopra citata disposizione provinciale di cui all' art. 9 bis della Legge Provinciale 36/1993 e conseguentemente la possibilità di approvare le tariffe in oggetto entro il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.

Il comma 5, sempre dell'art. 107 del D.L. n. 18/2020, ha inoltre disposto quanto segue: *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 1° dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".*

Alla data odierna il Comune non ha ancora ricevuto tutti i dati necessari per la predisposizione del PEF 2020 stanti anche le evidenti difficoltà derivanti sia dall'incompleto e mutevole impianto normativo e regolamentare sia dalle modificazioni alle modalità operative del gestore del servizio del ciclo dei rifiuti conseguenti alla diffusione della pandemia da COVID-19 sul territorio nazionale.

Si ritiene pertanto opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione del Comune, peraltro analoga a quella degli altri Comuni della Vallagarina, della facoltà introdotta dal comma 5 dell'art. 107 del D.L. n. 18/2020 e quindi procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe 2019 approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 18.03.2019, così da fornire maggiore chiarezza ai contribuenti in ordine all'entità del prelievo tributario per l'anno in corso.

IFEL – Fondazione ANCI, con nota di chiarimento di data 24 aprile 2020, in risposta ai quesiti posti da numerosi Comuni, si è espressa con riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni di tariffe per quelle categorie di utenze non domestiche che, negli ultimi mesi, hanno dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi

sopra citati conseguenti all'emergenza sanitaria determinata da COVID-19.

Nella citata nota IFEL ricordava ai Comuni la facoltà consentita dall'art. 660 della L. 147/2013 di deliberare "riduzioni atipiche" della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. Per quanto di interesse, IFEL ha precisato quanto segue:

- *Per quanto attiene alle modalità di attuazione delle riduzioni in questione, si ritiene che esse possano confluire nella delibera di determinazione delle tariffe,, in ossequio a quanto disposto dal citato art. 107, comma 4, del dl n. 18 del 2020, e ciò anche nell'ipotesi in cui l'ente intenda confermare per il 2020 le medesime tariffe approvate per il 2019.*
- *Infine, si ritiene che le riduzioni tariffarie decise dal Comune possano trovare immediata applicazione. Va in proposito ricordato che l'art. 15-bis del dl n. 34 del 2019, con l'inserimento di un nuovo comma 15-ter all'art. 13 del dl n. 201 del 2011, ha disposto che "i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato". Benché la disposizione normativa faccia riferimento agli "atti applicabili per l'anno precedente" si deve ritenere che essa si riferisca solo agli atti relativi alle tariffe ed aliquote applicate per l'anno precedente e non anche alle riduzioni, previste nei regolamenti o direttamente nella delibera tariffaria.*

In relazione al citato quadro normativo e regolamentare delineatosi con i provvedimenti governativi, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha ritenuto di intervenire con la deliberazione n. 158 del 5.5.2020. ARERA ha stabilito che "....con specifico riferimento alle utenze non domestiche, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, sia opportuno - in applicazione del già richiamato principio "chi inquina paga" - declinare selettivamente l'intervento regolatorio". Ai fini del "Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche" - per l'anno 2020, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza da COVID-19", trovano applicazione taluni criteri di riduzione connessi alla durata del periodo di chiusura delle attività determinatosi in relazione ai provvedimenti governativi emanati in conseguenza dell'emergenza sanitaria.

Sempre IFEL – Fondazione ANCI, con nota di approfondimento del 31.5.2020 ha chiarito alcuni aspetti applicativi della deliberazione ARERA n. 158 precisando, per quanto di rilievo ai fini del presente provvedimento, quanto segue:

- *tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell'ampia potestà concessa ai Comuni dall'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, che consente dal 2014 ai consigli comunali di introdurre, con l'apposito regolamento, riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze;*
- *appare evidente, in proposito, che qualsiasi scelta che vada oltre il livello minimo contemplato nella Delibera n.158 possa essere liberamente applicata dai Comuni, con l'unica accortezza di comprendere, all'interno delle scelte effettuate, le utenze non domestiche previste dagli Allegati alla delibera in esame. Non esiste infatti alcun divieto di procedere in maniera più generosa, con risorse derivanti dal bilancio dei Comuni, al fine di beneficiare le utenze in difficoltà economica*

provocata dall'emergenza sanitaria da Covid-19;

- *si ritiene, in proposito, che in questa prima fase, in cui non si è ancora acquisita una certezza sulle reali perdite di gettito relative al prelievo sui rifiuti, sia possibile deliberare nell'immediato riduzioni relative alla TARI da finanziare con mezzi propri dell'ente (avanzi di amministrazione, oneri di urbanizzazione, recuperi di evasione pregressa e altre entrate proprie), comunque nel rispetto degli equilibri previsionali.*

Nel nuovo regolamento comunale riguardante la tassa sui rifiuti, approvato in questa stessa riunione, all'art. 22 riferito alle riduzioni di cui al comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, è stato esplicitamente previsto al comma 2 lettera c) che: *"Per far fronte a calamità pubbliche o a situazioni di emergenza sanitaria, il Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle tariffe, potrà stabilire riduzioni tariffarie sia per le utenze domestiche che non domestiche, eventualmente disciplinandone l'applicazione, in aggiunta o comunque nel rispetto di quanto previsto dalle normative in vigore."*;

Si tratta di riduzioni che rientrano fra quelle per le quali la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Con deliberazione n. 78 di data 14/07/2020, con oggetto "Atto di indirizzo per l'applicazione ai tributi IMIS e TARI di agevolazioni tariffarie a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese in seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19" la Giunta Comunale ha deciso di applicare, per il solo anno 2020, una riduzione della quota variabile della tariffa prevista per alcune categorie di utenze non domestiche e per tutte le utenze domestiche;

Pertanto, sulla base del quadro normativo e interpretativo sopra delineato e del citato dettato regolamentare, per il solo anno 2020, in considerazione della eccezionale condizione di emergenza sanitaria causata dalla pandemia da COVID-19 e dei conseguenti gravi effetti negativi sulle attività economiche, e degli effetti economici sulle famiglie a seguito della emergenza stessa si propone:

a) una riduzione del 40 % della quota variabile del tributo, calcolata sulle tariffe 2019, per le categorie di utenze non domestiche da 1 a 30, così come individuate nell'art. 14 del Regolamento comunale, con esclusione delle seguenti categorie:

- categoria 10 - ospedali;
- categoria 12 - Banche e istituti di credito e studi professionali;
- categoria 14 - Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze;
- categoria 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari;
- categoria 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste;
- categoria 28 - Ipermercati di generi misti.

La riduzione proposta, a favore delle utenze non domestiche, rispetta il "minimo regolatorio" imposto dalla deliberazione ARERA n. 158/2020 pari al 40% della quota variabile della tariffa, ed appare coerente con la necessità di tenere ragionevolmente conto degli effetti economici generati dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività finalizzati a contenere l'epidemia da COVID-19, oltretutto degli effetti di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati da parte delle utenze non domestiche interessate da tali provvedimenti.

b) una riduzione del 20% della quota variabile del tributo, calcolata sulle tariffe 2019 per le utenze domestiche.

Le riduzioni proposte, a favore delle utenze domestiche e non domestiche sulla quota variabile della tariffa, appaiono coerenti da un lato con la necessità di tenere ragionevolmente conto degli effetti economici generati dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività finalizzati a contenere l'epidemia da COVID-19 con conseguente riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati da parte delle utenze non domestiche interessate da tali provvedimenti e con l'impatto economico che l'emergenza stessa ha avuto anche sulle famiglie;

Le predette riduzioni rientrano fra quelle cosiddette "atipiche", previste nel regolamento comunale sulla tassa dei rifiuti e consentite dal comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, per le quali la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata con il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

L'ammontare delle agevolazioni in oggetto è stato stimato dall'Ufficio Tributi in circa € 112.500,00;

L'art. 109, comma 2, del DL 18/2020 prevede che gli Enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza sanitaria in corso.

La relativa spesa corrente per tali riduzioni da iscrivere a bilancio comprende a tutti gli effetti le spese richiamate dal citato art. 109 del DL 18/2020, a seguito della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19.

Anche IFEL, nella citata nota del 24 aprile, giunge alla conclusione che le riduzioni delle tariffe TARI, rivolte a specifiche categorie colpite dalle conseguenze dell'emergenza COVID-19, *"possono essere finanziate con entrate proprie del bilancio dei Comuni, derivanti da eventuali maggiori entrate riscosse a seguito dell'attività di contrasto dell'evasione (su Tari o su altre fonti di entrata), ovvero da altre risorse proprie del Comune, quali l'avanzo di amministrazione e altre disponibilità, anche straordinarie, dell'ente"*.

In tale contesto va anche richiamata la recente legge provinciale n. 3 dd. 13/5/2020 la quale, nell'ambito delle misure di sostegno alle famiglie e alle attività economiche connesse con l'emergenza COVID-19, all'art. 21 ha previsto in modo esplicito che i Comuni, a prescindere da quanto disposto dall'art. 9 bis della LP. 36/1993, possono adottare provvedimenti in materia tariffaria, correlate ai servizi pubblici locali (ricomprendendo in tali tipologie anche il servizio rifiuti), successivamente all'approvazione del bilancio e che possono far fronte alle minori entrate conseguenti da tali manovre mediante l'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione.

Va infine sottolineato che:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 così dispone: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da*

adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le deliberazioni e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno”;*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) e in particolare i commi dal 639 al 705 nella quale è stata istituita l'imposta comunale unica (IUC);

Visto l'art 52 del D.Lgs. 446/1997;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

Visto l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, che ha sostituito il comma 16 dell'art. 53 della legge 388/2000;

Visto l'art. 9bis della Legge Provinciale 36/1993;

Visto l'art. 21 della L.P. 13/5/2020 n. 3;

Viste le disposizioni di ARERA emanate anche recentemente in materia di tassa sui rifiuti ed in premessa indicate;

Visto il D.L. n. 18 dd. 17/2//2020 convertito con la legge 24/4/2020 n. 27;

Visto il D.L. n. 34 dd. 19/5/2020;

Vista la nota IFEL dd. 24/4/2020;

Visto il Regolamento comunale della tassa sui rifiuti approvato con deliberazione di data odierna;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 dd. 4 marzo 2019 di approvazione del Piano finanziario e tariffe della TARI per l'anno 2019;

Visti inoltre:

- il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3/5/2018 n. 2;
- lo Statuto comunale, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 40 di data 13 novembre 2018 ed entrato in vigore in data 23 dicembre 2018;
- il Regolamento di contabilità, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 49 di data 29 novembre 2018 ed entrato in vigore in data 15 dicembre 2018;
- il Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 7 di data 30 gennaio 2018 ed entrato in vigore in data 26 febbraio 2018;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 10 febbraio 2020, immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020-2022 e il Bilancio previsionale finanziario per il triennio 2020-2022;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 16 di data 10 febbraio 2020, con la quale è stato approvato il P.E.G. (Piano esecutivo di gestione) per il triennio finanziario 2020-2022, ai sensi dell'art. 169 D.Lgs del 18 agosto 2000 n. 267 e s. m..

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, sulla proposta di adozione della presente deliberazione:

- dal Responsabile del Tributo in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 di data 30 gennaio 2018

- dal Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile, con attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Preso atto del parere espresso sulla proposta di deliberazione dall'apposita Commissione consiliare per il bilancio, i tributi, la programmazione economica, i servizi produttivi ed il personale, nella seduta del 20 luglio 2020;

Ritenuta l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'articolo 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 al fine di dare attuazione dal contenuto e degli adempimenti conseguenti;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 1, astenuti n. 3 (Bellorio Franca, Parmesan Stefano, Zendri Gianfranco) su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano.

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 1 (Trainotti Angelo), astenuti n. 3 (Bellorio Franca, Parmesan Stefano, Zendri Gianfranco), espressi per alzata di mano dai 12 consiglieri votanti su 15 consiglieri presenti.

DELIBERA

1. di avvalersi della facoltà disposta dal comma 5, dell'articolo art. 107 D.L. n. 18/2020 e pertanto, in deroga all'articolo 1, comma 654 e 683, della L. 147/2013, di approvare le

tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) già adottate per l'anno 2019 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 04/03/2019, anche per l'anno 2020;

2. di prendere atto conseguentemente che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal piano economico e finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, validato dall'Ente territorialmente competente e approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ed i costi determinati per l'anno 2019, potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
3. di applicare per l'anno 2020, in attuazione del comma 2 lettera c) dell'art. 22 del regolamento TARI, così come approvato da deliberazione di questo Consiglio Comunale assunta in data odierna:
 - a) una riduzione pari al 40 % della quota variabile del tributo, calcolata sulle tariffe 2019, per le categorie di utenze non domestiche da 1 a 30, così come individuate nell'art. 14 del Regolamento comunale, con esclusione delle seguenti categorie:
 - categoria 10 – Ospedali;
 - categoria 12 - Banche e istituti di credito e studi professionali;
 - categoria 14 - Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze;
 - categoria 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari;
 - categoria 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste;
 - categoria 28 - Ipermercati di generi misti;
 - b) una riduzione pari al 20% della quota variabile del tributo, calcolato sulle tariffe 2019, per tutte le utenze domestiche;
4. di rinviare ad una successiva deliberazione del Consiglio comunale la conseguente variazione delle previsioni di bilancio relative alle spese correnti non ripetitive connesse all'emergenza sanitaria e riferite all'ammontare stimato derivante dall'applicazione delle agevolazioni di cui al punto 3. pari a circa € 112.500,00 ;
5. di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
 - di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
 - opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Il CONSIGLIO COMUNALE, con voti favorevoli n. 14, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Trainotti Angelo) espressi per alzata di mano dai n. 14 consiglieri votanti su n. 15 consiglieri presenti, **DICHIARA** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.,

Il responsabile del Servizio proponente provvederà all'esecuzione del presente provvedimento.



COMUNE DI ALA
PROVINCIA DI TRENTO

Area Finanziaria

Proposta di deliberazione Consiglio Comunale n. 105 di data 15/07/2020

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, e dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 di data 30.01.2018, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa.

Ala, 15/07/2020



IL RESPONSABILE DEL TRIBUTO

Elisabetta Forchini



COMUNE DI ALA
PROVINCIA DI TRENTO

SERVIZIO AFFARI FINANZIARI

Proposta di Delibera Consiglio Comunale n. 105 di data 15/07/2020

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 di data 30 gennaio 2018, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Ala, 15/07/2020




Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Maria Grazia Baldassarri

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

De Rossi Gabriele



IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Maria Flavia Brunelli





CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, ai sensi dell' art. 183 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 30 LUG. 2020 all'albo pretorio e all'albo telematico all'indirizzo: <https://web.comune.ala.tn.it/jalbopretorio01/AlboPretorio>, ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al 09 AGO. 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Maria Flavia Brunelli



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è esecutivo:

- ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, lo stesso giorno in cui l'atto è adottato.

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Maria Flavia Brunelli

